ID16SER026

SCHEMA DI CONTRATTO ER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE TELEFONICA DI PRESTAZIONI SANITARIE E SERVIZI ACCESSORI (CALL CENTER)

art. 1 Oggetto

art. 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art. 3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale

art. 4 Garanzia definitiva

art. 5 Durata del servizio

art. 6 Determinazione del prezzo

art. 7 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore

art. 8 Clausola risolutiva espressa

art. 9 Clausola penale

art. 10 Garanzia e responsabilità del servizio

art. 11 Controllo di quantità e qualità

art. 12 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

art. 13 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

art. 14 Fatturazione e pagamenti

art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 16 Controversie

art. 17 Scioperi e causa di forza maggiore

art. 18 Clausola sociale

art. 19 Informativa sul trattamento dei dati

art. 20 Spese contrattuali

art. 21 Rinvio ad altre norme

art. 22 Stipula del Contratto

art. 23 Clausola finale

art. 1

(Oggetto)

Il presente schema di Contratto disciplina la stipula di un contratto per l’affidamento del servizio di informazione e prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie e servizi accessori (Call Center), per le Aziende per l’assistenza sanitaria della Regione Friuli-Venezia Giulia per un periodo di 60 mesi (salvo proroga).

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi stipulerà un Contratto, con il quale verrà regolamentato il servizio oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale)

L’importo complessivo dell’appalto è valutato in presunti € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per il periodo di 60 mesi.

I dati di attività/consumo indicati nel presente Documento sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Ogni possibilità di apportare modifiche al contratto nel corso di validità dello stesso è disciplinata dall’art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto previsto in Capitolato speciale, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

Si rimanda ugualmente al Capitolato speciale per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga, precisando sin d’ora che in attesa della definizione di un nuovo Contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura del servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

In ogni caso, nel periodo di vigenza del Contratto qualora Egas ne ravvisi la necessità ha la facoltà di richiedere, in relazione allo stesso un aumento o una diminuzione, fino alla concorrenza del 30% dell’importo aggiudicato.

La richiesta di variazione verrà formulata dall’EGAS.

L’EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016.

art. 4

(Garanzia definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS che poi provvederà alla stipula del Contratto.

Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.lgs 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L’EGAS inoltre ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

* il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;
* la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).

art. 5

(Durata del servizio)

Il Contratto stipulato con l’aggiudicatario ha durata di 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione.

Il Servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto salvo diverso accordo con l’Egas.

Per i primi sei mesi dalla data di avvio del servizio l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova a fine di consentire all’Egas una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l’Egas potrà, con adeguata motivazione, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni. In tale eventualità alla ditta spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

L’Egas potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi delle intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

art. 6

(Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7

(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente documento, nonché del capitolato speciale e della documentazione di gara e delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.

**Sicurezza e salute dei lavoratori**

L’impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell’art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L’impresa appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare all’Egas, prima dell’inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008).

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d’idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell’Egas e dal medico competente della ditta. (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

**Personale**

L’impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’impresa appaltatrice. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità e moralità.

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.

Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, l’Impresa dovrà comunicare all’Egas l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento.

Del documento di riconoscimento dovrà essere acclusa una fotocopia.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all’Ente entro 24 ore, parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti.

L’impresa appaltatrice dovrà esibire ad ogni richiesta dell’amministrazione il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.

L’Impresa dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

**Responsabilità dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolto dall’impresa anche in maniera prevalente. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

L’appaltatore si obbliga a garantire la continuità occupazionale, a condizioni normative, retributive, contributive e di tutela di rapporto non peggiorative a quelle preesistenti.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'art. 18, 7° comma della Legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto l'appaltatore deve presentare, su richiesta dell’Egas, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

L'Impresa deve trasmettere periodicamente copia dei modelli D M 10 -DS 10 INPS muniti di cedola attestante l'avvenuto pagamento, nonché -a richiesta dell’Egas - gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Rientrando il presente appalto nell’ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

**Responsabile del servizio**

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del responsabile del servizio, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

Il responsabile del servizio (o suo sostituto) dovrà essere in ogni caso reperibile nella fascia oraria 07-19 di tutti i giorni feriali e nella fascia oraria 07-13 per la giornata di sabato.

**Disposizioni generali**

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell’offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali:

1. operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;

2. non prendere visione di documenti o file del SSR, Sistemi sanitari europei equivalenti o altro per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell’appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell’attività;

3. tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell’utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l’Amministrazione dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l’andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

art. 8

(Clausola risolutiva espressa)

L’EGAS per il contratto stipulato potrà procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto stesso ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui il presente capitolato;
3. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio (o fornitura) in argomento;
4. gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l’Amministrazione;
5. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura) quali ad esempio il mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio (SLA) o degli eventuali livelli migliorativi degli stessi dichiarati nell’offerta;
6. cessione totale o parziale del contratto senza l’autorizzazione preventiva dell’EGAS;
7. mancata costituzione della cauzione definitiva;
8. in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.;
9. violazione da aperte della ditta affidataria delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato e non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;
10. violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza;
11. mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
12. gravi e/o reiterate in tale violazioni in merito alla “prescrizioni inerenti il personale”previste all’art. 9 del Capitolato Speciale;
13. nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS.

L’Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 9

(Clausola penale)

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contradditorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l’applicazione delle penali specificate nel Capitolato Speciale.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende sanitarie e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda del servizio sanitario regionale e/o all’EGAS, per qualsiasi motivo, l’EGAS si rivarrà sulla garanzia definitiva.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 10

(Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti delle singole Aziende e di Egas o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Le singole Aziende ed Egas non risponderanno di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO di massimale non inferiore a € 5.000.000,00, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Esonera infine le Aziende del S.S.R. ed Egas da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti delle Aziende, in conseguenza anche di furti.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 11

(Controllo di quantità e qualità)

Tutti i controlli qualitativi sull’esecuzione dei servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati da EGAS tramite il DEC e/o dai suoi incaricati per quanto riguarda tutti i servizi previsti dal presente capitolato di gara. Sulla base di quanto sopra esposto EGAS dovrà essere in grado, in qualsiasi momento e senza ulteriori formalità, di verificare l’andamento del progetto/servizio tramite presenza in loco o telecontrollo da remoto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività. Qualora si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell’espletamento dei servizi il DEC, redigerà apposito verbale di contestazione alla ditta aggiudicataria. Il verbale verrà redatto, a titolo di esempio non esaustivo, in caso di:

* mancato raggiungimento dei livelli di servizio (SLA), descritti negli allegati tecnici o degli eventuali livelli migliorativi degli stessi dichiarati dal’appaltatore nell’offerta;
* documentate contestazioni relativamente all’espletamento dei servizi (da parte dell’utenza, delle Aziende sanitarie, dei funzionari dell’amministrazione pubblica ad esempio: AAS, comuni, regione, prefetture, ecc.);
* attivazione di procedura di allontanamento dai servizi oggetto di appalto di operatore con procedura di urgenza ai sensi dell’art. 9 del capitolato speciale;
* eventi ritenuti dannosi o lesivi per l’immagine e/o l’operatività del Servizio Sanitario Regionale e/o dei servizi promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il soggetto aggiudicatario, entro il terzo giorno lavorativo seguente al ricevimento del verbale di contestazione, si impegna a fornire ad EGAS tutti gli elementi utili al fine di una corretta e tempestiva azione di chiarimento delle inadempienze/deficienze/irregolarità e di ogni evento segnalato nel succitato verbale, in coerenza con l’applicazione delle penali di all’ art.16 del Capitolato Speciale d’appalto.

Il soggetto aggiudicatario avrà l’onere, su richiesta della S.A. di comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale, nonché documentare l’effettiva erogazione degli emolumenti ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori.

L’affidatario dovrà inoltre partecipare su richiesta di Egas, con un preavviso di almeno una settimana, ad incontri periodici con l’Amministrazione durante il periodo di validità del contratto.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 12

(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

**Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

**Cessione del credito**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

**Subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.

art. 13

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 14

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture, da emettersi a cadenza mensile, rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

art. 15

(Tracciabilità’ dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 16

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

art. 17

(Scioperi e causa di forza maggiore)

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altre cause di forza maggiore (escluse: ferie, aspettative, infortuni, malattie) si rimanda a quanto previsto dalla Legge n.146 del 12 giugno 1990 e s.m.i., che prevede l’obbligo di assicurare, previo adeguato preavviso all’Amministrazione i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale e di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale, adeguato regolamento di servizio che individui le prestazioni indispensabili che la ditta è tenuta ad assicurare, di concerto con la S.A..

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell’appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

art. 18

(Clausola sociale)

Si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale di gara.

art. 19

(Informativa sul trattamento dei dati)

Si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato speciale di gara.

art. 20

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell’Egas, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 21

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 22

(Stipula del Contratto)

Per la stipula del Contratto l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare all’EGAS la seguente documentazione:

* documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva;
* atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);
* copia di una adeguata polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alla R.C.T. propria e del personale dipendente.
* CD contenente la documentazione tecnica in formato pdf relativa alla procedura di gara in argomento, unitamente ad una dichiarazione attestante la piena conformità della documentazione inserita nel CD rispetto a quella presentata in sede di gara (qualora non già presente nella documentazione di gara stessa).

art. 23

(Clausola finale)

Il contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia della medesima nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’EGAS non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.